

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Prot. 2060

del 9 APR. 2013

Oggetto: Art. 7 Legge 221/2012, art. 1 punto 339) L. 228/2012, art. 4 L. 92/2012--.

E_mail

Al Personale dell'Ateneo

LORO SEDI

In seguito a precedenti circolari, si rappresentano alle SS.LL. le novità introdotte dalle disposizioni di legge specificate in oggetto.

L' **art. 7, comma 1, della L. 221/2012¹⁾** ha esteso l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio telematico della certificazione medica anche ai dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D.Lgs. 165/2001, originariamente esclusi da tale procedura.

L'estensione, quindi, riguarda il personale in regime di diritto pubblico identificato dall'art. 3 del D.Lgs. 165 citato, compresi i professori ed i ricercatori universitari. Per effetto di tali norme corre pertanto l'obbligo, **anche per i professori ed i ricercatori universitari**, di giustificare l'assenza per malattia esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che la invierà, per via telematica, all'INPS; quest'ultima provvederà poi all'invio, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata.

Sempre il sopra richiamato **art. 7, al comma 3 e seguenti²⁾**, ha apportato, altresì, modificazioni al Testo Unico sulla tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 in merito alla **certificazione di malattia dei figli**, in relazione al congedo spettante al lavoratore dipendente.

La novità è che la certificazione di malattia dei figli deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico curante del SSN o con esso convenzionato, all'INPS che, a sua volta, la inoltrerà, sempre in via telematica, all'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione delle nuove modalità di cui al comma 3 è prevista l'adozione, entro il 30 giugno 2013, di uno specifico D.P.C.M. . Lo stesso comma prevede infine che, per la fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo stesso. Detta norma va, quindi, a sostituire la precedente disposizione normativa per la quale il lavoratore era tenuto a presentare all'amministrazione di appartenenza un'autodichiarazione, attestante che l'altro genitore non fosse in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

La **Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1 punto 339)³⁾** apporta modifiche all'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di **sostegno della maternità e paternità**, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prescrivendo che :

⇒ la contrattazione collettiva di settore dovrà stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;

⇒ ai fini dell'esercizio del diritto di che trattasi il genitore è tenuto, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;


⇒ durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

In materia di sostegno alla genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro la Legge 28 giugno 2012 n. 92, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, all' art. 4 punto 24) ⁽³⁾ prevede una serie di benefici per i genitori lavoratori dipendenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 8629/20.02.2013, che si allega, nel fornire chiarimenti sull'applicazione della norma succitata ha rappresentato che essa non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 atteso che detta applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e che, pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. 151/2001 e nei CCNL di comparto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. FILIPPO DEL VECCHIO)



IL RETTORE
(PROF. CARMINE DI ILIO)



AP/SPDR/VA/EMI

(1) Art. 7 L 221/2012

((Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato))

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo ».))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:

« 3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ((, che ha in cura il minore,)) all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.))

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((compreso la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche)) »;

b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, ((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo.)) ».

((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

(2) Art. 1 punto 339 L 228/2012

Art. 1 339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, ai fini di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e di differimento del congedo.»

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.»

(3) Art. 4 L 92/2012

24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima del medesimo. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corrispondenza di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia e dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.